REGOLAMENTO (CEE) N. 2007/84 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 3667/83 concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 18 allegato a detto atto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo n. 18 e successivamente il regolamento (CEE) n. 1655/76 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 482/81 [2], ed il regolamento (CEE) n. 858/81 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1212/83 [4], hanno autorizzato il Regno Unito ad importare, fino al 31 dicembre 1983, determinati quantitativi di burro neozelandese a condizioni speciali;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 858/81, il Consiglio, sulla base di una relazione e di una proposta della Commissione, riesamina il funzionamento del regime, in vista di una decisione sul regime applicabile alle importazioni di burro neozelandese dopo il 1° gennaio 1984; che, tuttavia, il Consiglio non è stato in grado di accordarsi in tempo utile su un nuovo regime applicabile alle importazioni; che, per evitare un'interruzione delle importazioni, il regolamento (CEE) n. 3667/83 [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1384/84 [6], ha accordato un'autorizzazione temporanea per un periodo di sette mesi;

considerando che, per contribuire, nell'interesse comune, all'armonioso sviluppo del commercio mondiale, è necessario porre in essere un regime che consenta alla Nuova Zelanda di continuare ad esportare il proprio burro nel Regno Unito a condizioni speciali, come è previsto dal regolamento (CEE) n. 3667/83;

considerando che dall'esperienza acquisita risulta che è nell'interesse e della Comunità e della Nuova Zelanda adottare tale regime su base pluriennale per un periodo di cinque anni; che occorre stabilire i quantitativi per un primo periodo che termina il 31 dicembre 1986;

considerando che è opportuno fissare i quantitativi da importare negli anni 1987 e 1988 in base a una relazione della Commissione sulla situazione del mercato; che occorre che il Consiglio si pronunci entro il 31 dicembre 1988 sull'ulteriore mantenimento di un regime derogatorio per le importazioni di burro neozelandese;

considerando che il regime definito dal presente regolamento deve comprendere misure intese ad evitare che sia compromesso l'equilibrio del mercato del burro nel Regno Unito; che a tal fine i quantitativi di burro neozelandese importati con tale regime possono essere fissati in modo decrescente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3667/83 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2*

1. Il presente regime si applica dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1988.

I quantitativi che possono essere importati sono:

— 83 000 tonnellate nell'anno civile 1984,
— 81 000 tonnellate nell'anno civile 1985,
— 79 000 tonnellate nell'anno civile 1986.

Per gli anni civili 1987 e 1988, il Consiglio, in seguito al rapporto della Commissione sulla situazione del mercato, deliberando all'unanimità su una proposta di quest'ultima, determina, anteriormente al 1° agosto dell'anno precedente, i quantitativi che possono essere importati nell'anno successivo.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può ridurre temporaneamente i quantitativi di cui al paragrafo 1, per evitare gravi distorsioni del mercato del burro del Regno Unito, in particolare qualora si registrasse una notevole diminuzione del consumo diretto di burro.

3. Anteriormente al 1° agosto 1988, il Consiglio, deliberando all'unanimità su una proposta della Commissione corredata di una relazione, adotta una decisione sul mantenimento del regime derogatorio a decorrere dal 1° gennaio 1989. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

---

[1] GU n. L 185 del 9. 7. 1976, pag. 1.
[2] GU n. L 52 del 27. 2. 1981, pag. 2.
[3] GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 18.
[4] GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 11.
[5] GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16.
[6] GU n. L 133 del 19. 5. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. DUKES